

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Oggetto: Approvazione Schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Università Vita-Salute San Raffaele per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso Strutture Sanitarie Italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO il Decreto del Direttore dell'ARS n.38 del 15/10/2021 di approvazione del Bilancio di previsione ARS per l'anno 2021.

DECRETA

1. Di approvare e sottoscrivere la convenzione di tirocinio tra l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Università degli l'Università Vita-Salute San Raffaele per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante, presso la propria struttura, del Dottor Edoardo Gogna, come riportato nello schema, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di notificare il presente Decreto, tramite e-mail, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell'Agenzia Regionale Sanitaria;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(*Armando Marco Gozzini*)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni *“Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, come modificato dall’Art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n.270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l’istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall’art. 43 del D.lgs. n. 368/99;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante: *“Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”*;

Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il Decreto 13 giugno 2017 n. 402 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, ad oggetto: *“Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”* che ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Tale Decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria.

Nel merito l’Agenzia Regionale Sanitaria fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Politecnica delle Marche, in qualità, ai sensi del D.M. 29 marzo 2006, di struttura complementare.

Vista la richiesta dell’Università degli Studi Vita-Salute San Raffaele - Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di ammettere alla frequenza delle attività formative presso le strutture dell’Agenzia Regionale Sanitaria, il Dott. Edoardo Gogna, specializzando in Medicina e Igiene Preventiva.



A tal fine, l'Università degli Studi Vita-Salute San Raffaele ha inviato uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere al fine di poter avviare la formazione specializzante extra rete formativa.

Preso atto che l'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro.

Rilevato che l'Università degli Studi Vita-Salute San Raffaele si configura come Soggetto Promotore e s'impegna a designare un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il tirocinio formativo extra-rete non si configura come rapporto di lavoro subordinato dal momento che la frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Rilevato, altresì, che gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella – Tariffa Parte I "Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine" del D.P.R. n. 642/1972" saranno assolti dall'Università degli di Studi Vita-Salute San Raffaele.

Per quanto soprariportato l'Agenzia Regionale Sanitaria intende recepire l'istanza di formazione avanzata dall'Università degli Studi Vita-Salute San Raffaele favorendo l'acquisizione di competenze professionalizzanti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Contestualmente si dà atto che l'onere relativo alla copertura della responsabilità civile verso terzi del Tirocinante, troverà copertura nel bilancio dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Maurizio Meduri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E
MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE**

